

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2020, il giorno trenta Settembre, alle ore 09:45 presso gli uffici della Città metropolitana, il Vicesindaco FAUSTO TINTI, in sostituzione del Sindaco VIRGINIO MEROLA, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Bologna, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del medesimo statuto.

**ATTO N.176 - I.P. 3031/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.3.0.0/5/2020**

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Comune di San Lazzaro di Savena. Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata Azzonamento 61. Determinazioni previste in esito alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

# Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale  
U.O. Amministrativa e Organizzativa

## Oggetto:

Comune di San Lazzaro di Savena. Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata Azzonamento 61. Determinazioni previste in esito alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

## IL SINDACO METROPOLITANO

### **Decisione:**

1. *formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, le *determinazioni previste in esito alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* sulla Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata Azzonamento 61 nel *Comune di San Lazzaro di Savena*, alle condizioni richiamate in dettaglio nella *Relazione istruttoria*<sup>2</sup>, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nei termini di seguito indicati:

“Ai sensi del D.lgs. 152/2006, modificato e integrato dal D.lgs. 4/2008, alla luce dei pareri degli Enti, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “Relazione istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS” propedeutica all’espressione del parere motivato (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) e relative integrazioni predisposte da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di Bologna, allegate, la Città Metropolitana di Bologna **ritiene di non dover sottoporre la variante al Piano Particolareggiato a procedura di VAS, a condizione del recepimento** da parte del Comune del **parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio**, dei **pareri degli Enti ambientali**, e **a condizione che vengano rimossi, con opportune modifiche progettuali, tutti gli impatti evidenziati nella “relazione istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS”** predisposta da ARPAE – AACM, di cui al P.G. n. 48143 del 21.09.2020 e PG n. 49002 del 24.09.2020.”; a tal fine si evidenzia la necessità di recepire quanto riportato nella lettera di integrazione di ARPAE-AACM pervenuta con nota P.G. 49002 n. del 24.09.2020 e relativa alle condizioni ambientali che possono mitigare gli impatti più significativi con particolare riferimento ai temi della mobilità, del clima acustico, della permeabilità, del micro-clima, di suolo e sottosuolo e del rischio idraulico.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

<sup>2</sup> Acquisita in atti al P.G. 49405 del 25.09.2020 - Fasc. 8.2.2.3/5/2020.

3. *esprime inoltre il parere di competenza in materia di vincolo sismico*<sup>3</sup>, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegato alla suddetta Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale;
4. dispone la pubblicazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto sul sito web dell'Ente, ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016;
5. dispone infine la trasmissione del presente atto al *Comune di San Lazzaro di Savena*, ai fini della conclusione del procedimento urbanistico in esame.

### **Motivazione:**

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha inoltrato alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 23881 del 1.07.2020<sup>4</sup>, la documentazione della Variante Parziale al Piano Particolareggiato relativo all'Azzonamento 61 del PRG previgente, Via Martiri delle Foibe, località Capoluogo con richiesta di verificare l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale, e di esprimere il parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio ai sensi di legge.

Con successiva nota Prot. n. 29718 del 14.08.2020<sup>5</sup>, il Comune di San Lazzaro di Savena ha trasmesso la documentazione tecnica a corredo del suddetto strumento attuativo, facendo seguito alla richiesta inviata dalla Città metropolitana con nota prot. n. 36435 del 17.07.2020.

A tale scopo, il Comune ha predisposto gli elaborati tecnici costitutivi del Piano, compreso il "*Rapporto preliminare*" e la documentazione sismica e geologica, rendendoli disponibili informaticamente per la loro consultazione, ai fini delle valutazioni e delle verifiche in tema di impatto ambientale, ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché per le indagini relative agli aspetti geologici e sismici del territorio.

Sotto il profilo legislativo si applicano gli artt. 6, comma 3 Dlgs. 152/2006, relativamente all'oggetto della disciplina in materia di Valutazioni di impatto ambientale, e l'art. 12 Dlgs. 152/2006 in materia di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sui piani urbanistici. A tale riguardo la Città metropolitana di Bologna è autorità competente in materia ambientale nei termini previsti dal Dlgs. 152/2006 e dalla legislazione regionale.

Si dà altresì atto che la Città metropolitana di Bologna si è avvalsa, per il procedimento in esame, del supporto istruttorio di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in ottemperanza alla Direttiva approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1795/2016.

<sup>3</sup> Registrato agli atti con P.G. n. 47996 del 18.09.2020. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

<sup>4</sup> Acquisita agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 33146 del 1.07.2020.

<sup>5</sup> Acquisita in atti con P.G. n. 42408 del 20.08.2020.

Per quanto concerne, inoltre, gli strumenti di pianificazione urbanistica si applica la disciplina transitoria prevista dall'art. 4, comma 4 della L.R. 24/2017.

La variante al Piano particolareggiato in oggetto riguarda un'area del PRG previgente, oggi all'interno dell'ambito di PSC "ANS.A 61", che si trova nel territorio urbanizzato del capoluogo poco a nord della via Emilia e fa parte di un'area più ampia che risulta in gran parte attuata.

La variante in oggetto riguarda, infatti, soltanto l'Unità Minima d'Intervento (UMI) 7, tuttora priva di edificazioni, e ha come finalità il mutamento di destinazione d'uso urbanistica dei 4.000 mq di SU prevista da terziaria a prevalentemente residenziale (3.000 mq di SU), con la possibilità di trasformare i residui 1000 mq di SU terziaria previsti al piano terra in SU residenziale, a fronte di un ulteriore contributo straordinario, a seguito di accordi ex art. 18 LR 20/2000.

Il sub comparto oggetto di variante ha un'estensione di circa mq. 7.077 ed una superficie fondiaria di mq. 3.076, con una capacità edificabile suddivisa in 2 lotti pari a mq. 4.000 di SU (quasi completamente residenziale come esplicitato in precedenza), invariata rispetto alle previsioni del piano particolareggiato vigente.

La Città metropolitana di Bologna ha successivamente avviato, con comunicazione Prot. n. 47250 del 15.09.2020, il suddetto procedimento amministrativo con decorrenza dei termini dal 20 agosto 2020, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 90 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 4 Dlgs. 152/2006, quindi *con scadenza prevista entro il giorno 18 novembre 2020*.

In vista della scadenza del suddetto procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha predisposto la Relazione istruttoria<sup>6</sup>, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).

All'interno del predetto documento vengono espresse le determinazioni di competenza della Città metropolitana ai sensi delle predette disposizioni normative, sulla base della documentazione fornita dall'Amministrazione procedente e di quanto esposto nella Proposta di decisione motivata prot. n. 134698 del 21.09.2020<sup>7</sup> rilasciata da AACM di ARPAE.

In seguito alla nota P.G. n. 48833 del 23.09.2020, inviata dalla Città metropolitana, nella quale, sulla base di approfondimenti istruttori, si chiede di valutare, nel caso di specie, la sussistenza di presupposti per la definizione di condizioni prescrivibili che comportino modifiche progettuali tali da non richiedere l'attivazione della procedura di VAS, la Struttura AACM di ARPAE ha trasmesso la risposta alla richiesta d'integrazioni alla proposta di decisione motivata, conservata agli atti della Città metropolitana con P.G. 49002 del 24.09.2020 ed anch'essa allegata alla Relazione istruttoria.

<sup>6</sup> Vedi nota n. 2.

<sup>7</sup> In atti con PG n. 48143 del 21.09.2020.

Si esprime altresì parere previsto in materia di vincolo sismico<sup>8</sup>, che si allega alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente atto e si richiama tutto quanto espresso nella stessa e negli allegati costitutivi, disponendone la trasmissione al Comune di San Lazzaro di Savena per quanto di competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33<sup>9</sup>, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito<sup>10</sup> agli atti il parere della Responsabile del Servizio Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

### **Allegati:**

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 49405 del 25.09.2020) corredato da:

- ALLEGATO A: Proposta di decisione motivata rilasciata da AACM di ARPAE (P.G. n. 48143 del 21.09.2020) e successiva integrazione (P.G. n. 49002 del 24.09.2020);
- ALLEGATO B: Parere in materia di vincolo sismico (P.G. n. 47996 del 18.09.2020).

per Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA  
Il ViceSindaco Metropolitano  
FAUSTO TINTI

<sup>8</sup> Vedi nota n. 3.

<sup>9</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

*omissis*

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

*omissis*

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).